



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31/07/2012

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" ANNO 2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONI -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 09:15 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione.

All'appello risultano:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Daniele CAPONE	X	
Eupremio BIANCO	X	
Donato CAPOCCIA	X	
Giovanni CARETTO	X	
Andrea CONTE	X	
Filomena D'ANTINI		X
Luigi EVANGELISTA	X	
Rodolfo FALCONIERI	X	
Sandro FRISENNA	X	
Vincenzo MANNO	X	
Luigi PASSIATORE	X	
Maria VALZANO	X	
Fabio VINCENTI	X	
Pietro CARETTO		X
Luca CARLA'	X	
Anna Maria CORRADO	X	
Salvatore PRATO	X	
Enrico MANNO	X	
Fiorenzo CARLA'	X	
Armando RENNA	X	
Salvatore SPORTELLA	X	

Presenti: N° 19 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Donato CAPOCCIA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo 267/00 ed il visto di conformità del Segretario Generale nonché, se necessaria, l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Leg.vo 267/00, così come in calce riportati;

Si dà atto che prima dell'inizio della discussione è rientrato il cons. Sportella, presenti n. 19, assenti n. 2 (Caretto Pietro – D'Antini).

Visto l' art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e le sue successive modificazioni, recante la disciplina dell' Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all' annualità 2012;

Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Tenuto conto che, ai sensi dell' art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l' aliquota di base dell' Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

riduzione fino allo 0,1 per cento

4) i Comuni possono ridurre l aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell' imposta sul reddito delle società;

5) i Comuni possono ridurre l aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall' ultimazione dei lavori;

Tenuto conto, altresì, che dall' imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell' importo calcolato applicando alla base imponibile, ad eccezione dell' abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l' aliquota base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Visto l' art. 12-bis dell' art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come introdotto dal D.L. n.16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/2012, secondo cui entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all' art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, all' art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto l'art. 172 lett. e) del D.L.vo N. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell' aliquota d' imposta;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare:

- la relazione previsionale e programmatica, il progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014, il bilancio di previsione per l' esercizio 2012, nonché la relazione al

bilancio, depositate in atti presso l'ufficio di ragioneria;

- sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le proposte di deliberazioni aventi per oggetto:

1. Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012;
2. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale Irpef per l'anno 2012;

Uditi gli interventi dell'ass. Passiatore Luigi e del consigliere Carlà Fiorenzo, integralmente riportati nel verbale di stenotipia;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 contrari (Carlà Fiorenzo, Carlà Luca, Corrado Anna Maria, Manno Enrico e Prato Salvatore), resi per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e votanti, e proclamati;

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell' Imposta municipale propria anno 2012:

- aliquota base: **0,76 per cento**
- aliquota abitazione principale: **0,4 per cento**
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2 per cento**

2. di determinare le seguenti detrazioni per dell' Imposta municipale propria anno 2012:

a) per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l' importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l' importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00.

3. di stabilire che l' imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad 12,00, importo da intendersi riferito all' imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso.

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.

5. di dare altresì atto che per quanto non stabilito dal presente atto, si applicano in materia di IMU le norme vigenti.

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle finanze entro il termine di cui all' art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE


Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 contrari (Carlà Fiorenzo, Carlà Luca, Corrado Anna Maria, Manno Enrico e Prato Salvatore), resi per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e votanti, e proclamati;

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Emidia ROLLO)




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dott.ssa Emidia ROLLO)




Visto: si attesta la conformità del suesteso provvedimento alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)



PRESIDENTE
(Donato CAPOCCIA)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)




Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il ^{LE 3 AGO 2012} e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

- 3 AGO 2012

IL MESSO COMUNALE
(Mario STELLA)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

